

inesatte, incomplete o fuorvianti. Alla Commissione è inoltre espressamente attribuito il potere di ordinare lo scioglimento dell'entità risultante dalla concentrazione nel caso in cui un'operazione, già realizzata, sia successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune. La modifica chiarisce che tale potere si estende anche alle ipotesi di concentrazioni realizzate in difetto di notifica preventiva, in violazione dell'obbligo di sospensione dell'operazione, ovvero senza osservare le condizioni previste in una decisione di autorizzazione. Laddove lo scioglimento dell'entità risultante dall'operazione non sia possibile, la Commissione potrà adottare ogni altra misura idonea a ripristinare il più possibile la situazione precedente la concentrazione, nonché provvedimenti provvisori volti ad assicurare, fino al momento dell'attuazione delle misure di ripristino, che una concorrenza effettiva non sia impedita.

Progetto di comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali

Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato un progetto di comunicazione volto a fornire indicazioni sui criteri fondamentali da essa utilizzati ai fini della valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria tra imprese operanti, o concorrenti potenziali, sul medesimo mercato rilevante (cosiddette concentrazioni orizzontali). Il progetto della Commissione si articola in cinque distinte sezioni, rispettivamente concernenti: a) i possibili effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni orizzontali; b) il potere di mercato degli acquirenti; c) le condizioni di ingresso nel mercato; d) le considerazioni di efficienza; e) il rischio di fallimento dell'impresa oggetto di acquisizione (*failing firm*).

Sotto il profilo dei possibili effetti anticoncorrenziali, il documento individua tre principali modalità attraverso le quali una concentrazione orizzontale è suscettibile di pregiudicare in misura significativa la concorrenza, mediante la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante:

i) la concentrazione crea o rafforza una posizione di mercato predominante, consentendo all'entità risultante dall'operazione di aumentare i prezzi senza essere condizionata dal comportamento dei clienti e dei concorrenti effettivi o potenziali. Ai fini dell'accertamento di una posizione di mercato predominante il progetto indica come rilevanti una serie di fattori, tra i quali il possesso di quote di mercato molto elevate, la presenza di economie di scala nella produzione o nella distribuzione, l'accesso privilegiato alle fonti di approvvigionamento, a specifici fattori produttivi o a tecnologie particolarmente avanzate, la disponibilità di una rete di distribuzione e di vendita significativamente estesa e sviluppata, la proprietà di marchi importanti o il possesso di una consolidata reputazione commerciale;

ii) la concentrazione diminuisce il grado di concorrenza in un mercato oligopolistico eliminando vincoli concorrenziali importanti per uno o più operatori, i quali, di conseguenza, sarebbero in grado di aumentare i prezzi. In tale contesto il documento segnala l'esigenza di un'analisi incentrata in primo

luogo sull'individuazione della natura e della consistenza dei vincoli concorrenziali, primi fra tutti quelli reciprocamente esercitati dalle imprese interessate dall'operazione, che risulterebbero eliminati per effetto della concentrazione. Inoltre, nei mercati di prodotti omogenei, la probabilità che, in assenza di effetti di coordinamento, operazioni di concentrazione orizzontale conducano a un aumento dei prezzi dipenderà essenzialmente dalla possibilità e dalla convenienza, per le imprese concorrenti, di accrescere la produzione (o la capacità produttiva) in modo tempestivo e in misura sufficiente a compensare, in tutto o in parte, la riduzione nei livelli produttivi delle imprese partecipanti alla concentrazione. Nei mercati di prodotti differenziati, invece, la probabilità di un aumento dei prezzi dipenderà soprattutto dai rapporti di sostituibilità che caratterizzano i prodotti dei singoli operatori e dalla possibilità per i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione, di riposizionare o estendere la gamma dei propri prodotti in modo sufficientemente rapido e senza dover sostenere costi particolarmente elevati;

iii) la concentrazione modifica la natura dei rapporti concorrenziali in un mercato oligopolistico, consentendo o facilitando il coordinamento tacito dei comportamenti delle imprese sul mercato e permettendo a queste ultime di aumentare i prezzi senza la necessità di ricorrere ad accordi o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81 del Trattato. A tale proposito il progetto della Commissione evidenzia in primo luogo come la probabilità di simili effetti sia generalmente più elevata in presenza di fattori e circostanze, quali l'omogeneità dei prodotti, la stabilità delle condizioni di domanda e di offerta, la simmetria delle strutture dei costi, delle quote di mercato e del grado di integrazione verticale delle imprese, che rendono più agevole stabilire i termini e le modalità di funzionamento del meccanismo di coordinamento. Il documento illustra poi le condizioni necessarie a garantire la stabilità di un simile equilibrio, vale a dire un elevato grado di trasparenza del mercato, l'esistenza di credibili ed efficaci meccanismi deterrenti in caso di comportamenti devianti e l'inidoneità delle eventuali reazioni dei concorrenti attuali e futuri o dei clienti a pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento.

Il progetto di comunicazione chiarisce che, a fronte di un probabile incremento di potere di mercato derivante dall'operazione, la valutazione operata dalla Commissione in merito agli effetti complessivi della concentrazione tiene conto comunque dei vincoli concorrenziali che gli acquirenti sarebbero in grado di esercitare nei confronti dell'entità risultante dall'operazione, così come della probabilità, rapidità e consistenza di possibili nuovi ingressi sul mercato in rapporto all'eventuale esistenza e dimensione di ostacoli legali, tecnici o strategici all'entrata di nuovi concorrenti.

Il documento definisce anche le condizioni necessarie affinché argomentazioni basate sui possibili guadagni di efficienza possano essere prese in considerazione ed eventualmente permettere l'autorizzazione di operazioni che sarebbero altrimenti considerate incompatibili con il mercato comune. Il progetto prevede innanzitutto che spetti alle parti l'onere di raccogliere e for-

nire in modo tempestivo tutte le informazioni utili e rilevanti al fine di illustrare la natura e l'entità degli incrementi di efficienza derivanti da una concentrazione e di dimostrare che, nonostante il rischio di effetti negativi sulla concorrenza, l'operazione comporterebbe nel complesso un beneficio netto per i consumatori. Gli asseriti incrementi di efficienza dovranno pertanto essere tali da avvantaggiare direttamente i consumatori, per esempio determinando una diminuzione dei prezzi, un aumento della qualità o lo sviluppo di prodotti innovativi e non semplicemente una riduzione di costi e un aumento dei profitti per le imprese. Dovrà inoltre trattarsi di incrementi per quanto possibile quantificabili e in ogni caso sufficientemente consistenti da compensare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Le informazioni fornite alla Commissione dovranno poi consentirle di accertare la natura durevole e non puramente transitoria di tali guadagni di efficienza e la presenza di un contesto comunque sufficientemente concorrenziale da garantire la permanenza di adeguati incentivi per le imprese all'effettiva realizzazione delle efficienze derivanti dalla concentrazione e al perseguimento di ulteriori incrementi di efficienza. L'asserito aumento di efficienza dovrà anche essere una diretta conseguenza della concentrazione e non altrimenti realizzabile mediante modalità o strumenti alternativi, purché ragionevolmente praticabili, che comportino un minore impatto negativo sulla concorrenza. I vantaggi in termini di efficienza dovranno infine essere verificabili e cioè tali da permettere un controllo efficace e non eccessivamente complesso circa la probabilità che essi siano effettivamente conseguiti in un orizzonte temporale ragionevole.

Infine, il documento definisce le circostanze in presenza delle quali il rischio di fallimento dell'impresa oggetto di acquisizione potrebbe permettere di autorizzare una concentrazione altrimenti incompatibile con il mercato comune in quanto il deterioramento della struttura concorrenziale derivante dalla concentrazione si verificherebbe a prescindere dalla realizzazione o meno dell'operazione notificata. A tal fine, il progetto di comunicazione prevede che le parti debbano essere in grado di dimostrare che in assenza di un'acquisizione l'impresa cesserebbe di operare e gli elementi del suo patrimonio uscirebbero inevitabilmente dal mercato e, inoltre, che l'acquisizione da parte di una diversa impresa, tra quelle verosimilmente interessate, non comporterebbe effetti anticoncorrenziali minori rispetto a quelli derivanti dalla concentrazione notificata.

Attività di assistenza tecnica in materia di diritto e politica della concorrenza

L'Autorità contribuisce attivamente, mediante la partecipazione di propri rappresentanti ed esperti, a numerose di iniziative di assistenza tecnica in materia di diritto e politica della concorrenza organizzate da varie istituzioni internazionali a favore di Paesi in via di sviluppo o in fase di transizione verso un'economia di mercato. Negli ultimi anni tale impegno si è considerevolmente intensificato in ragione della diretta partecipazione dell'istituzione all'organizzazione e attuazione di una serie di programmi bilaterali di assi-

stenza tecnica, rispettivamente a favore delle autorità di concorrenza della Romania, della Repubblica Ceca, di Malta e della Federazione Russa.

Le attività di assistenza tecnica alla Romania, alla Repubblica Ceca e a Malta, si inseriscono nel quadro di tre distinti progetti comunitari di gemellaggio (*twinning*), finanziati dall'Unione europea. I programmi di gemellaggio originano da un'iniziativa assunta dalla Commissione europea nel 1998 al fine di rafforzare, tramite la cooperazione fra amministrazioni ed enti degli Stati membri e organismi omologhi nei Paesi candidati, la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria dei Paesi candidati in vista della loro adesione all'Unione europea, fornendo sostegno politico e supporto tecnico ai necessari processi di adeguamento dei relativi ordinamenti nazionali ai principi e alle regole sviluppati in ambito comunitario.

Nel novembre 2002 si è positivamente concluso il progetto "Twinning PHARE" (*Effective Enforcement of Competition and State Aid Policy* - Reference No. RO 99/IB-FI-03), nell'ambito del quale, a partire dal luglio 2001, Italia e Germania si erano congiuntamente impegnate a fornire assistenza alla Romania nelle due aree, aiuti di Stato e concorrenza, nelle quali si articolava la struttura del programma di cooperazione. Nonostante la formale unitarietà del progetto dal punto di vista amministrativo, tali aree hanno costituito in pratica altrettante componenti autonome, affidate alla competenza del Ministero delle finanze tedesco per la parte relativa agli aiuti di Stato e all'Autorità per l'ambito concorrenza. Relativamente all'attività in tema di concorrenza, il progetto ha consentito il conseguimento di alcuni significativi obiettivi, quali l'adeguamento della legislazione rumena alla disciplina comunitaria in materia di intese verticali e di accordi di cooperazione orizzontale; lo svolgimento di una intensa e apprezzata attività di formazione, rivolta in primo luogo al personale delle due autorità di concorrenza rumene (il Consiglio della Concorrenza e l'Ufficio della Concorrenza), ma anche ai giudici rumeni della Corte Suprema e della Corte d'appello di Bucarest; l'organizzazione presso l'Autorità di visite di studio, periodi di tirocinio e *stage* per dirigenti e funzionari delle autorità rumene; la prestazione di una consulenza continuativa, diretta ad accrescere l'efficacia, la trasparenza e la visibilità dell'azione amministrativa delle due autorità di concorrenza rumene e a promuovere una maggiore e più efficiente cooperazione tra le due istituzioni. I positivi risultati conseguiti nell'ambito del progetto trovano conferma in un rapporto pubblicato dalla Commissione europea nell'ottobre 2002 sui progressi fatti dalla Romania con riferimento al capitolo "Concorrenza" delle negoziazioni per l'adesione all'Unione europea; come pure nella scelta effettuata dalle autorità di concorrenza rumene di affidare all'Autorità la gestione delle attività di assistenza in materia di concorrenza previste nel quadro di un nuovo progetto biennale di gemellaggio, anche questo con la partecipazione del Ministero delle finanze tedesco per la parte relativa agli aiuti di Stato, la cui data di inizio è prevista per l'estate 2003.

Nel settembre 2002 ha avuto inizio il progetto di gemellaggio "Twinning

PHARE” (*Protection of Economic Competition and Market Development in the Czech Republic* - Reference No. CZ01/IB/OT-04) tra le autorità di concorrenza italiana e della Repubblica Ceca. Anche in questo caso l’obiettivo principale del progetto, che terminerà nell’agosto 2004, consiste nel rafforzamento dei meccanismi di mercato nella Repubblica Ceca, in particolare attraverso il recepimento e l’efficace applicazione, a livello nazionale, del cosiddetto *acquis communautaire* in materia di concorrenza. A tal fine il programma prevede diverse aree di intervento e una serie di attività volte a garantire la corretta trasposizione dei più recenti regolamenti del Consiglio e della Commissione, il rafforzamento dei poteri di segnalazione dell’autorità ceca, con particolare riferimento ai settori regolamentati, e la piena applicazione dei principi di concorrenza elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria. A queste attività si aggiungono iniziative di formazione per i funzionari dell’autorità di concorrenza ceca, dirette a favorire, tramite l’organizzazione di appositi seminari nella Repubblica Ceca o periodi di tirocinio presso l’Autorità, la diffusione delle conoscenze, lo scambio di esperienze e lo sviluppo delle capacità professionali necessarie a una corretta ed efficace applicazione delle norme di concorrenza.

Nell’ambito del progetto di gemellaggio “Twinning Light” (*Setting up of a Merger Task Force* - Reference No. MT2001/IB/COMP/01/TL), avviato nel luglio 2002, l’Autorità si è impegnata a fornire assistenza all’autorità di concorrenza maltese nell’introduzione di un regime nazionale di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione. Il progetto ha portata e durata più limitate di quelli descritti in precedenza e avrà termine nel giugno 2003. Il programma, già in fase di avanzata realizzazione, prevedeva una prima fase di assistenza all’autorità maltese nella definizione e nel completamento dell’impianto normativo, terminata con l’adozione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2003. Parallelamente, sono state avviate, e in parte realizzate, iniziative di formazione specificamente dirette a perfezionare le conoscenze dei funzionari maltesi relativamente alla natura e alle modalità di utilizzo degli strumenti di analisi e di valutazione dell’impatto concorrenziale delle concentrazioni. Ulteriori attività nell’ambito del progetto riguardano infine l’organizzazione di visite di studio di funzionari maltesi presso la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea e altre autorità nazionali di concorrenza, nonché l’assistenza nella predisposizione di un regolamento di applicazione volto a disciplinare in maggiore dettaglio aspetti procedurali del regime maltese di controllo delle concentrazioni, soprattutto in materia di esercizio dei diritti di difesa, accesso agli atti e audizioni.

Nel quadro di un’altra iniziativa di cooperazione bilaterale, avviata nel 2001 a seguito di un’intesa tra il Ministero delle Attività Produttive italiano e il Ministero per le politiche antimonopolio e il sostegno all’imprenditoria della Federazione Russa, l’Autorità ha ricevuto, nel maggio 2002, la visita di una delegazione del Ministero russo e ha organizzato a Celiabinsk, nel mese

di dicembre, un seminario di formazione sul diritto e la politica della concorrenza. L'obiettivo primario del programma di cooperazione è di promuovere il confronto e lo scambio tra le esperienze acquisite dalle due istituzioni nell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali di tutela e promozione della concorrenza. Al seminario hanno partecipato, oltre a due esperti dell'Autorità italiana, circa 20 funzionari del Ministero russo provenienti dall'Ufficio territoriale di Celiabinsk e da altri dipartimenti regionali, nonché rappresentanti delle autorità e delle amministrazioni locali della regione di Celiabinsk. Come già in passato, il formato del seminario prevedeva la presentazione e la discussione di casi di concorrenza già decisi dalle rispettive autorità nazionali, così da consentire una discussione più immediata e concreta in ordine all'analisi economica e alla disciplina giuridica degli accordi e delle pratiche concertate, delle concentrazioni e degli abusi di posizione dominante, nelle due giurisdizioni. Su richiesta del Ministero russo, una sessione del seminario è stata inoltre dedicata alla discussione dei profili di diritto e politica della concorrenza più specificamente attinenti al settore degli appalti pubblici. La visita all'Autorità ha inoltre consentito ai rappresentanti del Ministero russo di acquisire una più diretta conoscenza dell'organizzazione e degli interventi dell'Autorità italiana, con particolare riguardo alle metodologie e gli strumenti utilizzati nell'ambito delle procedure di indagine, di esame e di valutazione delle diverse fattispecie anticoncorrenziali.

Infine, nel maggio 2002, accogliendo una specifica richiesta dell'autorità di concorrenza della Bulgaria, l'Autorità ha ricevuto la visita di una delegazione di funzionari di questa autorità a beneficio dei quali sono stati organizzati, nel corso della loro permanenza, un programma di seminari interni sull'organizzazione, l'attività e i rapporti istituzionali e internazionali dell'Autorità, nonché un incontro con rappresentanti dell'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni.

La Rete Internazionale della Concorrenza

Nel settembre 2002 l'Autorità ha organizzato a Napoli la prima conferenza annuale della Rete Internazionale della Concorrenza (*International Competition Network*), un'iniziativa avviata nell'ottobre 2001 e aperta all'adesione e alla partecipazione delle autorità di tutela della concorrenza di tutti i Paesi che hanno adottato una normativa antitrust. Finora, all'iniziativa hanno aderito più di settanta autorità, ivi comprese quelle di numerosi Paesi in via di sviluppo. Obiettivo primario della Rete è la realizzazione di un contesto di collaborazione e di dialogo a livello mondiale tra istituzioni di tutela della concorrenza, orientato all'analisi e alla soluzione dei problemi connessi all'applicazione delle leggi nazionali di concorrenza nei confronti di pratiche commerciali e transazioni economiche che, per effetto della crescente integrazione dei mercati, tendono sempre più spesso ad assumere rilevanza internazionale.

Alla conferenza inaugurale di Napoli hanno partecipato sessantatre auto-

rità di cinquantasei diversi Paesi, rappresentanti di organizzazioni internazionali quali l'OCSE, l'UNCTAD e la Banca Mondiale, e circa cinquanta esperti non governativi in rappresentanza del mondo imprenditoriale, accademico e delle associazioni dei consumatori. In quella sede sono stati presentati e discussi, nel corso di distinte sessioni, i primi risultati dell'attività svolta all'interno dei diversi gruppi e sottogruppi di lavoro della Rete, in particolare in tema di criteri di analisi e di valutazione delle concentrazioni, di procedure per la notifica di tali operazioni e di promozione della concorrenza (*competition advocacy*).

Relativamente ai criteri di valutazione delle concentrazioni, il dibattito si è incentrato sul confronto tra i tre principali standard utilizzati nelle diverse giurisdizioni, rispettivamente il criterio di dominanza, della riduzione sostanziale della concorrenza e dell'interesse pubblico. La discussione ha evidenziato l'esistenza di un significativo grado di convergenza tra i primi due test, entrambi esclusivamente incentrati sull'analisi del possibile impatto delle concentrazioni sulla concorrenza, e le maggiori complessità inevitabilmente connesse a regimi che affidino a organismi tecnici la valutazione di tali operazioni sulla base di considerazioni legate alla tutela di ulteriori interessi pubblici, quali per esempio l'occupazione, lo sviluppo economico o la sicurezza nazionale.

La conferenza annuale ha inoltre approvato alcuni principi guida e una serie di criteri generali di riferimento in materia di procedure di notifica e di esame delle concentrazioni, orientati a ridurre per quanto possibile, tramite una maggiore convergenza dei regimi nazionali, gli oneri per le imprese connessi a operazioni di concentrazione che, in ragione della rilevanza o della dimensione geografica delle attività delle imprese interessate, risultino soggette a obblighi di comunicazione e a procedure di controllo in una pluralità di giurisdizioni.

In materia di *competition advocacy*, la discussione ha confermato l'importanza di un impegno attivo delle autorità di concorrenza nel garantire, per quanto possibile, che le politiche pubbliche siano orientate al rispetto e alla promozione dei meccanismi concorrenziali. L'esperienza delle singole autorità nazionali evidenzia peraltro come dal punto di vista istituzionale la scelta tra le soluzioni astrattamente configurabili vari in pratica in misura considerevole in funzione del grado di sviluppo economico, dell'ambiente sociale e della disponibilità di risorse.

Al termine della conferenza è stato concordato il programma di lavoro in vista della prossima conferenza annuale che si terrà a Mérida, in Messico, nel giugno 2003. In questa prospettiva è stato rinnovato il mandato dell'attuale gruppo di coordinamento della Rete e deliberata la creazione di due ulteriori gruppi di lavoro. Al primo è stata affidata la definizione delle regole di funzionamento della Rete e in particolare delle modalità di elezione dei membri del gruppo di coordinamento, secondo criteri che assicurino sufficienti garanzie in termini di equilibrata rappresentanza delle diverse aree geografiche. L'attività del secondo gruppo di lavoro, che affiancherà quelli già esi-

stenti in materia di promozione della concorrenza e di concentrazioni, si concentrerà invece su obiettivi di rafforzamento istituzionale delle autorità di concorrenza nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'analisi dei benefici derivanti dall'applicazione delle regole di concorrenza e all'individuazione delle modalità più efficaci per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di assistenza tecnica a favore di tali Paesi.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)

Nel 2002 il Comitato Concorrenza dell'OCSE ha proseguito attraverso la predisposizione di studi e l'organizzazione di tavole rotonde la propria attività di approfondimento delle tematiche relative al diritto e alla politica della concorrenza, al fine di promuovere una sempre maggiore convergenza e una più stretta cooperazione tra i Paesi membri nell'interpretazione e nell'attuazione delle rispettive normative antitrust¹³.

Nell'ambito della tavola rotonda sugli "Sconti fedeltà", il Comitato ha analizzato e discusso le implicazioni concorrenziali derivanti dall'applicazione di tali pratiche commerciali, mettendo in rilievo la complessità del loro potenziale impatto sulla concorrenza e l'efficienza. Effetti positivi possono, infatti, derivare dalla riduzione dei costi di transazione o delle asimmetrie informative, da un maggiore allineamento dei prezzi ai costi, da una migliore programmazione della produzione e dallo sfruttamento di economie di scala e di gamma. Al tempo stesso, tali pratiche possono dar luogo a fenomeni di discriminazione, restringere le opportunità di accesso ai mercati, ridurre la trasparenza dei prezzi o facilitare assetti e comportamenti collusivi. L'applicazione delle norme di concorrenza agli sconti fedeltà richiede pertanto un approccio basato su un'analisi degli effetti potenzialmente associati a tali sconti in relazione alle circostanze specifiche di ciascun singolo caso. Quanto ai fattori e alle condizioni ritenuti necessari al fine di accertare la natura anticoncorrenziale degli sconti fedeltà, le esperienze dei diversi Paesi evidenziano l'esistenza di orientamenti differenziati. In alcune giurisdizioni esiste, infatti, la tendenza a considerare illeciti tali sconti laddove praticati da imprese dominanti. In altre, invece, una maggiore enfasi viene posta sulla necessità di dimostrare, in ciascun caso, l'esistenza di effetti complessivamente negativi per gli stessi acquirenti inizialmente avvantaggiati dall'applicazione di sconti fedeltà. Particolare attenzione, inoltre, meritano quelle tipologie di sconti fedeltà che si traducono, al margine, nell'applicazione di prezzi sensibilmente inferiori ai costi. Tali sconti, infatti, pur non integrando fattispecie di prezzi predatori, consentono tuttavia di ostacolare in misura significativa l'ingresso o la crescita di operatori più efficienti, ovvero la diffusione di comportamenti maggiormente concorrenziali.

¹³ I documenti pubblici relativi all'attività del Comitato sono accessibili sul sito <http://www.oecd.org/daf/clp/>.

La tavola rotonda sulle “Concentrazioni nei mercati a elevata innovazione” ha confermato l’esistenza di numerose difficoltà sperimentate in tale ambito dalle autorità nazionali nella definizione dei mercati, nella valutazione delle barriere all’entrata e nell’individuazione delle possibili modalità di evoluzione di questi mercati. In questo contesto, è stata sottolineata l’opportunità di attribuire una minore rilevanza alle caratteristiche strutturali, e in particolare il grado di concentrazione di tali mercati, l’esigenza di una migliore comprensione delle relative caratteristiche e modalità di funzionamento, nonché la necessità di un’analisi maggiormente focalizzata sui possibili effetti delle concentrazioni sulla capacità e gli incentivi delle parti e dei loro concorrenti a innovare. Particolari difficoltà emergono inoltre nell’individuazione di chiari e condivisi criteri di riferimento nei casi che implicino complessi *trade-off* tra gli effetti, spesso divergenti, che determinate concentrazioni possono produrre da un lato sui processi innovativi e, dall’altro, sul livello dei prezzi di prodotti già esistenti. La tavola rotonda ha infine evidenziato come nei mercati a elevata innovazione il ricorso a rimedi comportamentali estremamente specifici sia in generale assai più diffuso di quanto normalmente avviene nel controllo delle operazioni di concentrazione in altri mercati.

Nella tavola rotonda sui “Criteri sostanziali nella valutazione delle concentrazioni” il Comitato ha analizzato le differenze tra i diversi test utilizzati nelle varie giurisdizioni, la necessità o meno di procedere al riguardo a una sostanziale armonizzazione delle legislazioni nazionali e le eventuali differenze derivanti dall’applicazione dei diversi test in ordine alla valutazione di casi ipotetici appositamente predisposti dal Segretariato. La discussione ha riguardato in particolare il confronto tra i due standard più diffusi nei diversi regimi nazionali, il criterio della riduzione sostanziale della concorrenza (*substantial lessening of competition* o SLC), ovvero quello della creazione o rafforzamento di una posizione dominante. Opinioni diverse sono emerse in merito all’esistenza, alla natura e alla rilevanza delle differenze tra i due test, soprattutto con riferimento alla considerazione dei possibili guadagni di efficienza derivanti dalle operazioni di concentrazione, all’orizzonte temporale di riferimento nella valutazione dei possibili rischi per la concorrenza e alle possibilità di intervento nei confronti di operazioni di concentrazione al di sotto della soglia della dominanza singola o collettiva. Posizioni differenziate sono state espresse anche in ordine alla valutazione dei risultati applicativi derivanti dall’applicazione dei due test ai casi ipotetici illustrati nel documento del Segretariato. Alcune delegazioni, infine, hanno rilevato l’importanza di un processo di allineamento dei diversi regimi nazionali su uno dei due test, mentre altre hanno sottolineato piuttosto l’opportunità di una maggiore convergenza nelle modalità di interpretazione e di concreta applicazione dei criteri di valutazione adottati nelle diverse giurisdizioni.

La tavola rotonda sul tema delle “Strategie di comunicazione delle autorità di concorrenza” ha registrato una generale convergenza circa il ruolo e l’importanza di un’attiva politica di comunicazione, segnalando la necessità

per le autorità di concorrenza di definire un'efficace strategia comunicativa diretta a promuovere, attraverso una migliore e più diffusa conoscenza della legge e delle decisioni adottate in applicazione delle relative norme, lo sviluppo di un'adeguata cultura della concorrenza nel settore privato come in quello pubblico, nonché un più generale sostegno alle politiche intese a favorire il rispetto dei principi e il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali nei diversi settori dell'economia.

Il Gruppo di Lavoro "Concorrenza e Regolamentazione" del Comitato ha continuato l'attività di analisi degli aspetti inerenti la riforma in senso pro-concorrenziale della regolamentazione, approfondendo in particolare i temi del processo di liberalizzazione e apertura alla concorrenza nel settore dell'energia elettrica e della misurazione dei costi dei servizi di accesso.

La tavola rotonda su "Concorrenza e regolazione nel settore elettrico" ha esaminato i nodi maggiormente problematici del processo di apertura del mercato elettrico alla luce delle esperienze di liberalizzazione di alcuni Paesi quali Stati Uniti e Regno Unito. Con riferimento alla Comunità europea, è stato sottolineato come la prima direttiva di liberalizzazione del settore elettrico si sia dimostrata insufficiente per la creazione di un mercato effettivamente concorrenziale in quanto i problemi di concorrenza in Europa non traggono origine da una carenza di capacità trasmissiva, ma dalla generale insufficienza di capacità nell'interconnessione tra reti trasmissive di Paesi diversi. Proprio per questo la nuova direttiva, attualmente in discussione al Consiglio, prevede la totale liberalizzazione delle forniture di elettricità entro il 2005 e, contemporaneamente, impone a tutti gli Stati membri di rafforzare i nodi d'interconnessione in modo da garantire che fino al 10% dei consumi nazionali possa eventualmente essere soddisfatto tramite importazioni. Nonostante il mercato geografico rilevante per la generazione di energia elettrica non sia limitato dai confini nazionali, tuttavia gli assetti regolamentari continuano a rimanere strettamente nazionali. Di qui la difficoltà di introdurre una struttura regolamentare efficace e l'opportunità di considerare l'istituzione di un regolatore sopranazionale, un'ipotesi attualmente in discussione tra i Paesi nordici a seguito della creazione tra questi Paesi di un mercato comune integrato per l'energia elettrica. Per quanto concerne le indicazioni di *policy*, il dibattito ha segnalato in particolare l'importanza della separazione verticale della rete di trasmissione e della separazione orizzontale delle attività di generazione; l'opportunità di introdurre un notevole grado di flessibilità nel sistema, per esempio consentendo sia ai fornitori sia agli acquirenti di elettricità di operare da entrambi i lati del mercato, al fine di permettere una più efficace disciplina del potere di mercato degli operatori marginali; l'esigenza di un adeguato ed efficace coordinamento istituzionale tra regolatori, soprattutto nei governi federali.

La tavola rotonda sulla "Misurazione dei costi dei servizi di accesso" si inserisce nel quadro di una serie di studi del gruppo di lavoro effettuati in vista della preparazione di un rapporto sulle tariffe di accesso, con particola-

re riferimento al settore delle telecomunicazioni. Partendo dalla considerazione che in quasi tutti i Paesi OCSE i regimi di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni prevedono che le tariffe siano orientate ai costi, è stato approfondito il problema di come misurare in pratica i costi dell'impresa regolamentata, tenendo conto del fatto che nei servizi di pubblica utilità la quota largamente maggioritaria dei costi di produzione è rappresentata dalla remunerazione e dall'ammortamento di elevati investimenti (non recuperabili) in capitale fisso e durevole. Rispetto al volume di produzione dell'impresa in ciascun periodo, questi costi possono pertanto essere considerati come costi comuni di cui è noto l'ammontare totale, ma di cui è difficile stabilire la ripartizione temporale secondo criteri chiari e inequivocabili. Il soggetto regolatore può certamente garantire che il valore netto attuale delle remunerazioni al capitale investito nell'impresa lungo l'intero arco della sua attività economica sia pari a zero. Tuttavia tale vincolo può in linea di principio essere soddisfatto da una pluralità di soluzioni alternative in termini di distribuzione temporale dei costi di capitale e quindi dei ricavi consentiti all'impresa regolamentata in ciascun periodo di riferimento. Nella maggior parte dei settori regolamentati sarebbe quindi economicamente più appropriato un processo inverso rispetto a quello abitualmente seguito, diretto cioè alla determinazione di costi orientati ai prezzi. In particolare, per quanto riguarda i servizi di accesso alle reti di telecomunicazioni, i relativi prezzi dovrebbero essere preferibilmente fissati in funzione del livello e della struttura dei prezzi dei servizi finali (comunque determinati), piuttosto che in funzione dei costi dell'operatore dominante.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro su "Concorrenza e Cooperazione internazionale" oggetto di analisi sono stati i temi concernenti l'armonizzazione delle procedure in materia di controllo delle concentrazioni e i cartelli *hard core*. La discussione sul primo argomento, basata anche sulle informazioni sui diversi sistemi nazionali raccolte in un documento del Segretariato OCSE, ha riguardato in particolare tre aspetti attinenti ai regimi di notificazione delle concentrazioni: benefici e svantaggi connessi a obblighi di notifica basati sull'utilizzo di soglie espresse in termini di quote di mercato; la misura in cui l'obbligo di notifica delle concentrazioni è collegato a un livello minimo di presenza economica delle imprese (in termini di fatturato o di *assets*) nel territorio nazionale; l'esistenza o meno di specifici termini per l'effettuazione della notifica e il momento a partire dal quale tali termini decorrono. Relativamente alle soglie di notifica, la discussione ha messo in evidenza che, nelle giurisdizioni che le prevedono, le soglie espresse in termini di quote di mercato rappresentano generalmente un criterio alternativo diretto a consentire il controllo preventivo di operazioni potenzialmente anti-concorrenziali altrimenti non soggette all'obbligo di notifica basato sul parametro dimensionale (fatturato o *assets*). L'esperienza di questi Paesi sembra tuttavia confermare che l'utilizzo di soglie in termini di quote di mercato introduce elementi di maggiore complessità e incertezza nelle procedure di notifica, derivanti soprattutto dalla necessità di una preliminare e non contro-

versa definizione del mercato rilevante. Inoltre, soglie espresse in termini di fatturato globale implicano il rischio di un'estensione dell'obbligo di notifica a un numero significativo di concentrazioni che, coinvolgendo imprese estere non operanti o che hanno solo una presenza economica marginale nel paese interessato, solo raramente possono avere un impatto concorrenziale apprezzabile sul mercato nazionale. Infine, per quanto concerne i termini per la notificazione, si è osservato come tale aspetto risulti sostanzialmente rilevante solo nelle giurisdizioni nelle quali la legge non prevede un periodo di sospensione obbligatoria della concentrazione e il termine è quindi volto a consentire all'autorità di concorrenza di intervenire prima che una concentrazione con effetti anticoncorrenziali sia posta in essere o comunque il più rapidamente possibile successivamente alla sua realizzazione. Tuttavia, la diversità dei termini previsti nei singoli Paesi può significativamente limitare le opportunità di cooperazione e di coordinamento tra autorità nazionali ai soli casi in cui le parti vi abbiano uno specifico interesse e trovino pertanto conveniente notificare contemporaneamente la concentrazione in più giurisdizioni.

In tema di cartelli *hard core*, e in vista del secondo rapporto sull'applicazione della relativa Raccomandazione OCSE¹⁴ che il Segretariato dovrà predisporre e trasmettere al Consiglio nel 2003, sono stati esaminati e approfonditi diversi aspetti dell'azione di contrasto nei confronti degli accordi e delle pratiche di cartello, con particolare attenzione, tra gli altri, all'efficacia dei regimi sanzionatori e degli strumenti di cooperazione internazionale. In tale ambito è stata ribadita l'inadeguatezza di sistemi basati esclusivamente su sanzioni pecuniarie alle imprese - che per essere realmente efficaci dovrebbero prevedere ammende elevatissime e difficilmente applicabili - e l'opportunità di un maggiore ricorso a sanzioni individuali (di natura amministrativa o penale). Queste ultime accrescerebbero infatti sensibilmente il potenziale di deterrenza dei regimi sanzionatori nel loro complesso, anche in ragione dei maggiori incentivi che ne deriverebbero per le persone fisiche a offrire la propria collaborazione nell'individuazione degli accordi di cartello e nell'acquisizione di decisivi elementi di prova. Ulteriori benefici in termini di deterrenza potrebbero inoltre conseguire da una riduzione dei vincoli attualmente esistenti in materia di scambio di informazioni confidenziali tra autorità di concorrenza, diretta a promuovere una più estesa cooperazione internazionale. Nei casi di cartelli multigiurisdizionali, infatti, ciò aumenterebbe la probabilità di interventi paralleli da parte di tutti i Paesi interessati dalla violazione e di sanzioni complessivamente più adeguate all'entità dei profitti generalmente risultanti dalla partecipazione a cartelli di dimensione internazionale.

Nel 2002 il Gruppo di Lavoro congiunto "Commercio e Concorrenza" ha proseguito l'analisi delle tematiche relative ai rapporti tra politica commerciale e politica antitrust, in particolare attraverso l'approfondimento dei

¹⁴ *OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, (C(98)35/Final).

profili concernenti l'applicazione dei principi fondamentali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel quadro di un possibile accordo multilaterale in materia di concorrenza, nonché i vantaggi e le modalità applicative di meccanismi di *peer review* quale strumento alternativo alle procedure di risoluzione delle controversie nell'ambito di un tale accordo multilaterale. Il primo tema è stato oggetto di una tavola rotonda nel corso della quale è stata esaminata e discussa la possibilità di definire il contenuto e l'estensione dei principi OMC di trasparenza, non discriminazione e correttezza procedurale nel contesto di un accordo multilaterale sulla concorrenza, analizzando anche se e in quali termini possano essere individuati degli standard minimi da incorporare in un eventuale accordo multilaterale.

Quanto ai possibili vantaggi derivanti dall'adozione di un sistema di *peer review*, questi sarebbero principalmente collegati alla promozione di una maggiore trasparenza, nonché di una maggiore convergenza sia delle legislazioni nazionali antitrust, sia negli orientamenti delle autorità di concorrenza nei confronti di condotte anticoncorrenziali che abbiano un impatto sul commercio internazionale. Inoltre, la *peer review* viene indicata quale possibile strumento "morbido" di risoluzione delle controversie nell'applicazione di un accordo multilaterale sulla concorrenza, in quanto non vincolante e volta a rappresentare un forum di discussione delle politiche di applicazione della normativa antitrust nei diversi Paesi.

Il Gruppo di Lavoro ha infine approvato un documento del Segretariato sul principio di esaurimento internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. Il documento esamina gli effetti in termini di benessere, a livello nazionale e internazionale, delle politiche di divieto delle importazioni parallele di prodotti oggetto di diritti di proprietà intellettuale e le indicazioni risultanti da alcuni recenti studi empirici commissionati in proposito da vari Paesi. Il documento non contiene raccomandazioni specifiche, ma individua una serie di ragioni per le quali le politiche in materia di importazioni parallele possono risultare differenti nei diversi contesti nazionali.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO (OMC)

Nel 2002 sono proseguite a Ginevra le riunioni del Gruppo di Lavoro "Commercio e Concorrenza", istituito nel 1996 presso l'OMC con lo scopo di approfondire le tematiche relative all'interazione tra politiche commerciali e politiche della concorrenza.

Ampio spazio è stato dedicato all'approfondimento e al confronto tra gli Stati membri sui temi, individuati nella Conferenza Ministeriale di Doha come rilevanti ai fini di un possibile accordo multilaterale sulla concorrenza, concernenti l'applicazione dei principi di base dell'OMC (trasparenza, non discriminazione ed equità dei regimi procedurali) alle normative antitrust, nonché l'individuazione delle violazioni *hardcore*, le modalità di cooperazione volontaria e le attività di assistenza tecnica finalizzate a sostenere e promuovere l'adozione di adeguate normative nazionali di tutela della concorrenza.

Relativamente alle attività di assistenza tecnica, la maggioranza dei Paesi membri ha concordato sulla necessità di una stretta collaborazione tra le diverse organizzazioni intergovernative, sull'importanza dei canali di cooperazione regionali e bilaterali e sull'opportunità di definire programmi ispirati a principi di flessibilità e progressività al fine di promuovere lo sviluppo di una effettiva cultura della concorrenza tenendo in considerazione le peculiarità dei diversi sistemi economici. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza che i programmi di assistenza tecnica siano realizzati in parallelo alle negoziazioni in ambito OMC, così da permettere ai Paesi in via di sviluppo un'adeguata valutazione delle possibili implicazioni di un accordo multilaterale sulla concorrenza in rapporto alle prospettive e alle opportunità di crescita dei rispettivi sistemi economici.

Ad avviso della Commissione e degli Stati membri dell'Unione europea, un accordo multilaterale sulla concorrenza non implicherebbe l'armonizzazione delle singole legislazioni, ma dovrebbe avere come obiettivo l'adozione di regole e principi comuni cui ispirarsi nell'adozione e nell'applicazione delle normative nazionali in materia di concorrenza e tener conto, pertanto, della necessità di contemperare le diversità dei regimi nazionali. In particolare, l'accordo multilaterale dovrebbe basarsi sui principi fondamentali della non discriminazione, della trasparenza e della correttezza procedurale. Ciò comporterebbe l'obbligo per i Paesi aderenti di assicurare un'applicazione delle norme di concorrenza non differenziata in funzione della nazionalità delle imprese, evitando l'adozione di misure che possano pregiudicare un'effettiva parità di opportunità concorrenziali tra prodotti e servizi nazionali ed esteri. Inoltre, la difficoltà di individuare a priori una discriminazione *de facto* (ovvero quel tipo di discriminazione sostanziale derivante dalle concrete modalità di applicazione della normativa antitrust) limiterebbe il contenuto del suddetto principio di non discriminazione alle sole discriminazioni *de jure*, quelle cioè formalmente previste dalle legislazioni nazionali di tutela della concorrenza. In relazione al principio di trasparenza, l'ambito d'applicazione è stato individuato nell'obbligo della pubblicità delle leggi, dei regolamenti, delle linee guida per l'applicazione delle regole di concorrenza e degli eventuali regimi di esenzione o esclusione settoriale. Il principio della correttezza procedurale implicherebbe a sua volta il rispetto del contraddittorio, la necessità di procedimenti amministrativi e giurisdizionali equi e imparziali, nonché la tutela delle informazioni riservate.

Per quanto concerne le modalità di cooperazione, queste dovrebbero riguardare in primo luogo la consultazione tra Paesi coinvolti da pratiche anti-concorrenziali aventi un impatto sul commercio internazionale, nonché lo scambio di informazioni in relazione ai casi specifici, nel rispetto delle limitazioni poste dalle legislazioni nazionali in tema di riservatezza. Inoltre, una più intensa cooperazione dovrebbe essere realizzata mediante regolari scambi d'informazioni e di esperienze e l'analisi congiunta di problematiche generali in tema di concorrenza e commercio internazionale. A tale proposito è stata auspicata la costituzione di un Comitato sulla politica della concorrenza

nell'ambito dell'OMC. Il Comitato dovrebbe favorire gli scambi informativi sulle diverse esperienze nazionali, esaminare nel dettaglio le politiche di concorrenza dei diversi Stati membri dell'OMC e predisporre rapporti periodici sugli orientamenti della politica della concorrenza, con particolare riguardo agli aspetti collegati al commercio internazionale. Infine, è stato sottolineato come tale cooperazione internazionale debba avere una chiara natura volontaria, escludendo qualsiasi forma di obbligatorietà.

Tra i benefici di un accordo multilaterale particolare importanza assume la possibilità di contrastare più efficacemente le condotte anticoncorrenziali di dimensione internazionale e di maggiore gravità come i cartelli *hard core*, consistenti negli accordi tra imprese concorrenti volti alla fissazione dei prezzi, alla limitazione della produzione, alla spartizione dei mercati e al coordinamento dei comportamenti in sede di partecipazione a procedure di gara. Gli effetti negativi derivanti da tali accordi sono discussi e ampiamente documentati in due documenti rispettivamente predisposti dall'OCSE (*OECD Hard Core Cartel Report 2000*) e dalla Banca Mondiale (*World Development Report 2001*), dai quali emerge che i Paesi in via di sviluppo subiscono danni in misura almeno pari, se non maggiore, a quelli causati nei Paesi sviluppati dai cartelli di dimensione internazionale. Ampio consenso si è pertanto registrato in ordine alla necessità di un'espressa proibizione di tali pratiche all'interno di un accordo multilaterale. Secondo il documento presentato dalla Commissione, un eventuale accordo multilaterale dovrebbe prevedere l'adozione di adeguate politiche e disposizioni legislative nazionali, incentrate in particolare su: un esplicito divieto dei cartelli *hardcore*; una definizione chiara e precisa di tali pratiche sulla base della nozione contenuta nella raccomandazione OCSE del 1998¹⁵; l'individuazione delle pratiche non comprese nella nozione di *hard core cartel*; la previsione di sanzioni dotate di adeguata capacità dissuasiva.

Nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro numerosi Paesi (tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, la Svizzera, l'Australia, il Sud Africa, il Giappone, la Thailandia e la Nuova Zelanda) hanno espresso opinioni in accordo con quelle sostenute dalla Commissione europea, evidenziando il raggiungimento di un diffuso consenso sui temi oggetto d'approfondimento in vista della prossima Conferenza Ministeriale che si terrà a Cancun, in Messico, nel settembre 2003. Tuttavia alcuni Paesi (tra cui, principalmente, India e Malesia), pur rilevando i potenziali benefici derivanti da un accordo multilaterale di regole della concorrenza, hanno manifestato perplessità in merito ai vantaggi effettivamente derivanti da un eventuale accordo per i Paesi in via di sviluppo. In particolare, sono emerse, nell'ambito delle discussioni, posizioni differenziate in merito alla definizione delle pratiche anticoncorrenziali qualificabili come cartelli *hard core* e al loro trattamento (divieto *per se* o approccio *rule of reason*). E' stata inoltre evidenziata la necessità di

¹⁵ *OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, cit..

chiarire il rapporto tra sviluppo e concorrenza, alla luce delle preoccupazioni manifestate da alcuni Paesi in via di sviluppo circa i possibili vincoli che un accordo multilaterale potrebbe comportare in ordine all'adozione, a livello nazionale, di politiche industriali tese a favorire il perseguimento di obiettivi di crescita dei rispettivi sistemi economici.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)

Nel luglio 2002 si è tenuta a Ginevra la riunione annuale del Gruppo Intergovernativo di Esperti di diritto e politica della concorrenza (IGE), costituito dai rappresentanti dei 192 Stati membri dell'UNCTAD.

Il Segretario Generale dell'organizzazione, nel suo intervento di apertura dei lavori, ha sottolineato l'importanza della stretta cooperazione tra organismi intergovernativi e tra le diverse istituzioni internazionali operanti a vario titolo nel campo del diritto e della politica della concorrenza, ricordando in particolare i rapporti di cooperazione tra UNCTAD e OMC nelle fasi precedenti e successive alla Dichiarazione di Doha, oltre a quelli con l'OCSE e con l'International Competition Network (ICN).

Ampio spazio è stato dedicato alle discussioni informali su vari temi della tutela della concorrenza, tra i quali in particolare quelli relativi all'impatto dei regimi di controllo delle concentrazioni sulla capacità delle imprese nazionali di competere a livello internazionale e alle esperienze maturate dai vari Paesi in materia di rapporti tra autorità di concorrenza e autorità di regolazione.

Il dibattito sul primo tema è stato introdotto dalla presentazione di uno studio del World Trade Institute che evidenzia come nei Paesi in via di sviluppo una politica permissiva in materia di concentrazioni, orientata a favorire la costituzione di campioni nazionali, non comporti necessariamente aumenti di produttività e di efficienza. Il documento, basato su dati forniti dalla Banca Mondiale e sull'osservazione di un campione di 30 Paesi in via di sviluppo, giunge alla conclusione che l'aumento delle dimensioni delle imprese attraverso crescita esterna (fusioni e acquisizioni) non comporta necessariamente una crescita delle esportazioni e presenta notevoli costi per la collettività in termini di aumento dei prezzi. Alcuni Paesi in via di sviluppo hanno tuttavia rilevato come in determinati casi (Giappone e Corea del Sud) elevati tassi di crescita e industrializzazione siano stati raggiunti attraverso politiche fondate sulla promozione e la protezione di monopoli nazionali.

In tema di rapporti tra autorità di tutela della concorrenza e autorità di regolamentazione, molti Paesi hanno illustrato le proprie esperienze, evidenziando l'esistenza di soluzioni diversificate in termini di assetti istituzionali. Nella maggior parte dei casi il rapporto è caratterizzato dalla netta suddivi-

sione di competenze tra autorità di concorrenza e di regolazione, mentre in alcuni Paesi esistono assetti basati sulla condivisione di competenze. Nel corso della discussione alcuni Paesi in via di sviluppo hanno segnalato come il recente avvio dei processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati (in particolare nei servizi di pubblica utilità) sia stato spesso accompagnato dall'istituzione di autorità di regolazione settoriale indipendenti. In particolare, la Cina ha precisato di ritenere di fondamentale importanza un coordinamento tra autorità di regolazione e autorità antitrust al fine di promuovere in modo efficace la concorrenza nei settori regolamentati. Infine, da più parti è stata sottolineata l'opportunità di prevedere sistemi di verifica periodica in ordine alla validità degli assetti regolamentativi esistenti e alla possibilità che la regolamentazione possa invece essere sostituita da un più ampio ricorso ai meccanismi di mercato.

Il Segretariato ha inoltre riferito al Gruppo di esperti circa le iniziative di assistenza tecnica e formazione realizzate e quelle in corso, nonché in merito allo stato di avanzamento dei progetti concernenti il rapporto tra concorrenza, competitività e sviluppo. In tema di assistenza tecnica e formazione, le iniziative del Segretariato hanno riguardato l'organizzazione di quattro seminari in cooperazione con l'OMC e altri organismi internazionali (tenutisi rispettivamente a Panama per i Paesi dell'America latina, a Tunisi per i Paesi arabi e dell'Africa centrale, a Hong Kong per i Paesi asiatici e a Odessa per i Paesi dell'Europa centrale e orientale) al fine di assistere i Paesi in via di sviluppo nella valutazione delle implicazioni di una più stretta cooperazione multilaterale in tema di concorrenza, in particolare sotto il profilo delle opportunità di crescita economica di tali Paesi.

La discussione sul rapporto tra concorrenza, competitività e sviluppo ha evidenziato come il grado di competitività internazionale delle imprese dei Paesi in via di sviluppo dipenda principalmente dalla loro capacità di utilizzare nuove tecnologie e dalla disponibilità di adeguate infrastrutture e risorse umane e finanziarie. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza di una politica della concorrenza che, pur tenendo conto dei numerosi ostacoli che in questi Paesi condizionano le possibilità di un efficace funzionamento dei meccanismi di mercato, sia tuttavia tale da garantire che i benefici attesi dalle politiche di liberalizzazione non risultino vanificati o seriamente compromessi dall'esistenza e dall'utilizzo abusivo di un significativo potere di mercato.

PAGINA BIANCA